



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Direzione Generale della Nutrizione e della Sicurezza Alimentare
UFFICIO IX



ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
LORO SEDI

ASOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Ufficio III del DIPARTIMENTO
SEDE

Ufficio III DGSA
SEDE

OGGETTO: lista stabilimenti per l'esportazione di carni fresche bovine verso la Turchia.

In relazione al flusso di esportazione di carne bovina fresca verso la Turchia di fatto già in atto, si rileva la necessità di definire una procedura di abilitazione degli stabilimenti, in previsione anche della definizione di un modello di certificazione univoco, al fine di stabilizzare tale flusso in vista del futuro ingresso della Turchia tra i Paesi dell'Unione Europea.

Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate devono iscriversi in una apposita lista presso questo Ministero presentando apposita domanda (allegato 1) per il tramite della ASL e della Regione di appartenenza corredata, come di consueto, dal verbale di sopralluogo della ASL (allegato 2) con espresso parere favorevole e con dichiarazione di impegno a rispettare quanto già stabilito con nota n. 20617/P del 18 novembre 2010 dell'Ufficio III DGSA (allegato 3).

Per quanto concerne gli stabilimenti che già hanno ottenuto il nulla osta ad effettuare test BSE su animali di età inferiore ai 30 mesi (allegato 4) si rappresenta la necessità di formalizzare comunque la domanda di abilitazione all'esportazione con la presentazione del verbale di sopralluogo della ASL.

Le ASL di appartenenza dei suddetti impianti sono invitate a voler fornire a questo Ufficio l'informazione riguardo al numero di certificazioni rilasciate per l'esportazione di carni bovine in Turchia ed ai quantitativi esportati dallo stabilimento.

Si chiede inoltre alle suddette ASL di voler fornire copia del modello di certificato utilizzato, ancorché non concordato con le Autorità turche e non autorizzato da questo Ministero, al fine di procedere ad una valutazione di tale documentazione allo scopo di redigere un modello ufficiale.

Si rappresenta infine che i costi delle attività di campionamento per l'esecuzione dei test su animali di età inferiore ai 30 mesi sono a carico delle aziende ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 194/2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Romano Marabelli



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' E DEL FARMACO VETERINARIO
*Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali-
Unità centrale di crisi*

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

ASSESSORATI REGIONALI
Servizio Veterinario
SED

e, per conoscenza,

CEA
c/o IZS del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
Torino

DGSAN
SEDE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'effettuazione di test BSE su bovini destinati esclusivamente all'esportazione in Turchia. Chiarimenti relativi all'attività di sorveglianza.

Alcune ditte hanno mostrato interesse ad aprire un canale di esportazione verso la Turchia di carne bovina, prodotte da capi di età inferiore ai 30 mesi ai quali viene richiesto il test BSE.

La Scrivente, seguito parere favorevole del Centro di riferimento Nazionale per la TSE, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, prot. N. 0016651 del 4 ottobre 2010, ha rilasciato nulla osta all'effettuazione del test per BSE su bovini di età inferiore ai 30 mesi, da destinarsi esclusivamente all'esportazione in Turchia, a condizione che le spese relative alla procedura di prelievo e di analisi, incluso il costo per il kit per l'effettuazione del test BSE in uso agli II.ZZ.SS. siano sostenute dalla ditta interessata all'attività commerciale e che tale attività non infici il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

Al riguardo si considera che tale attività pur non inclusa nella attuale sorveglianza per BSE effettuata sui capi bovini di età superiore ai 48 mesi, regolarmente macellati ed abbattuti, ai sensi della Dec. 2010/66/UE, aggiunge ulteriori dati al numero di campionamenti effettuati per i quali, invece, si richiedono informazioni tracciabili separatamente.

Al fine di consentire l'acquisizione del dato specifico, si ritiene opportuno che la scheda di accompagnamento campioni dei bovini destinati all'esportazione in Turchia, riporti in intestazione "Test rapidi BSE per fini commerciali: SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI". Tale scheda di accompagnamento non deve contenere i riferimenti dei capi sottoposti alla normale attività di sorveglianza, per i quali si rende adeguato continuare ad utilizzare la "scheda di accompagnamento campioni" correttamente in uso.

Relativamente alla registrazione delle informazioni da parte degli II.ZZ.SS. si ritiene conveniente che venga effettuata in modo da consentirne l'individuazione del dato a posteriori, secondo le istruzioni che il CEA dettaglierà prossimamente agli interessati.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Referente:

Vincenzo Ugo Santucci – DGSA Uff. III

u.santucci@sanita.it – 06.5994.6734

Dorotea de Gennaro – DGSA Uff. III

d.degennaro@sanita.it – 06.5994.2925

Referente/Responsabile del procedimento:

Nome Cognome – 06.5994 XXXX

email: n.cognome@sanita.it